

---

**ATTI 1.21.1. – 2017/08233/GU14**

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**Deliberazione n. 30**

**dell'11 marzo 2020**

Sono presenti i componenti del Comitato:

<b>SALA</b>	Marianna Presidente
<b>PERIN</b>	Claudia Vice Presidente
<b>SAVOINI</b>	Gianluca Vice Presidente
<b>CAVALLIN</b>	Mario
<b>DONADONI</b>	Pierluigi

**Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XXXXXX / Wind Tre spa**

## IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il D. Lgs. 01 agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, *Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*, in particolare l'art. 10;

VISTA la propria Del. 28 ottobre 2004, n. 5 *Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia*;

VISTA la propria Del. 7 novembre 2013, n. 63, *Regolamento interno del Co.Re.Com.*;

RICHIAMATO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017;

VISTO il testo della Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017;

VISTA la Del. A.G.Com. 19 aprile 2007 n. 173/07/CONS, *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito "Regolamento") come modificata, da ultimo, dalla Del. A.G.Com. 597/11/CONS;

VISTA la Del. A.G.Com. 73/11/CONS, *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481*", ed in particolare il Regolamento di cui all'allegato A (di seguito "Regolamento indennizzi");

VISTA l'istanza presentata in data 04 giugno 2018 con cui il sig. XXXXXX XXXXXX ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con l'operatore Wind Tre S.p.a. ai sensi degli artt. 14 e ss. del *Regolamento*;

VISTO il provvedimento AGCOM del 09 ottobre 2018 riferito al fascicolo GU14/916/2018/CC di trasferimento del fascicolo a questo Corecom in quanto l'utenza oggetto di contestazione n. XXX è di proprietà dell'Utente istante la cui residenza è sita nella Regione Lombardia

VISTI gli atti dei procedimenti e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la proposta di decisione del dirigente del Servizio ai sensi dell'art. 19 del *Regolamento*;

CONSIDERATO quanto segue:

### **Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

Con l'istanza presentata in data 04/06/2018 ai sensi degli art. 14 e ss. del *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*, approvato con Del. A.G.Com. 173/07/Cons, l'utente XXXXXX XXXXXX ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Lombardia al fine di dirimere la controversia con Wind TRE spa (da qui in seguito Wind o Operatore o Compagnia) avente ad oggetto contestazioni relative a servizi di telefonia mobile avente numerazione XXXXXXXXXX.

#### **1. La posizione dell'istante**

Nel modello GU 14 depositato dall'Utente in data 04 giugno 2018 l'Utente lamentava la illegittimità della tariffazione svolta da Wind nei suoi confronti dal giugno 2016 relative alla fatturazione a 28 giorni invece che mensile.

Sulla base della suesposta istanza l'Utente chiedeva

- i. La restituzione delle somme illegittimamente addebitate;
- ii. Il risarcimento dei danni;
- iii. L'indennizzo per la mancata risposta al reclamo;
- iv. La rifusione delle spese e competenze legali per euro 650,00 oltre oneri ed accessori di legge.

#### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore Wind, ha partecipato all'udienza di conciliazione, ma non ha depositato alcuna memoria difensiva.

#### **3. Motivazione della decisione**

In via preliminare si osserva che, considerati i dettami di cui agli artt. 7 e 14 del *Regolamento* in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS, l'istanza di definizione soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 dello stesso *Regolamento*.

Ancora preliminarmente va evidenziato che la sig.ra XXXXXX, pur dichiarando di aver svolto un reclamo telefonico nei confronti della Compagnia non ne ha provato in alcun modo lo svolgimento né ha chiesto alla Wind Tre di produrre eventuali registrazioni della supposta lamentela che, allo stato, risulta non provata.

Nel merito, va rilevato quanto segue.

In riferimento alla richiesta sub. I.

Come emerge chiaramente dalla produzione documentale svolta dalla stessa parte Istante, la fatturazione a 28 giorni lamentata dalla sig.ra XXXXXX era stabilita dal contratto da ella sottoscritto sin dall'inizio del rapporto contrattuale ossia il 17 giugno 2016 e non è stata oggetto di rimodulazione o modifica unilaterale da parte della compagnia.

Non può pertanto rinvenirsi, da parte di Wind Tre, alcuna lesione del rapporto contrattuale sottoscritto né alcuna responsabilità posto che essa, in ottemperanza alla successiva delibera n. 115/18/CONS e dalla successiva Determina Direttoriale 20/19/DTC dell'Autorità Garante per le Telecomunicazioni, si è adeguata a quanto disposto con la L. n. 172/2017, strutturando per tutti gli utenti di linea telefonica mobile la fatturazione su base mensile a partire dal giorno 5 aprile 2018.

La richiesta di rimborso delle differenze derivanti dalla modifica del ciclo di fatturazione, da calcolarsi secondo il criterio dei cosiddetti "giorni erosi" secondo le modalità stabilite dalla delibera n. 115/18/CONS, definitivamente confermata dal Consiglio di Stato, non può, pertanto essere accolta.

In riferimento alla richiesta sub. III.

Analogamente a quanto sopra deve disporsi circa la richiesta di indennizzo per la mancata risposta al reclamo, posto che la documentazione prodotta non rappresenta alcuna proposizione di reclamo, né scritto né verbale, di cui la Compagnia possa ritenersi responsabile per la mancata risposta.

In riferimento alla richiesta sub. II e sub IV.

Questo Corecom non è competente a deliberare sulle richieste che gli Utenti svolgano in riferimento a risarcimenti di danni e ristoro delle spese legali sostenute, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 19 della delibera n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013. Queste materie, di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, potranno essere devolute esclusivamente a detta giurisdizione.

#### **4. Spese di procedura**

Considerato il rigetto delle domande dell'istante e considerato il comportamento delle parti durante la procedura di conciliazione e di definizione, si dispone la compensazione integrale delle spese di procedura.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

**D E L I B E R A**

1. Il rigetto dell'istanza presentata dall'utente XXXXXX XXXXXX nei confronti della società Wind Tre Italia S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.
2. Spese di procedura integralmente compensate tra le parti.

Il Dirigente del Servizio per il Co.Re.Com.  
e altre Authority regionali  
dott. Roberto Saini

La Presidente del Co.Re.Com.  
Avv. Marianna Sala

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4 della delibera 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Del. A.G.Com. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità a norma dell'articolo 98, comma 11, D. Lgs. 01 agosto 2003, n. 259.

La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il Dirigente del Servizio per il Co.Re.Com.  
e altre Authority regionali  
dott. Roberto Saini